

Regolamento d'investimento

Liberty 3a Fondazione di previdenza

Sommario

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Principi d'investimento del patrimonio
- Art. 4 Aspetti generali degli investimenti patrimoniali
- Art. 5 Estensione delle possibilità d'investimento
- Art. 6 Investimenti estesi consentiti
- Art. 7 Limitazioni delle categorie in caso di estensione delle possibilità d'investimento
- Art. 8 Scelta dell'investimento patrimoniale
- Art. 9 Ordini di borsa
- Art. 10 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come gestori patrimoniali, consulenti e intermediari
- Art. 11 Procedura per la nomina di un gestore patrimoniale
- Art. 12 Osservanza e monitoraggio delle direttive d'investimento
- Art. 13 Principi per l'iscrizione a bilancio
- Art. 14 Redazione di rapporti e controlli
- Art. 15 Corporate Governance
- Art. 16 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale
- Art. 17 Lacune del Regolamento ed eccezioni
- Art. 18 Modifiche al Regolamento
- Art. 19 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 20 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 21 Entrata in vigore

Regolamento d'investimento

Visito l'art. 9 dell'Atto di Fondazione della Liberty 3a Fondazione di previdenza (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento d'investimento (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Scopo

- 1 Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle prescrizioni di legge, gli obiettivi e i principi da osservare per la gestione patrimoniale dei fondi di previdenza, nonché l'organizzazione dell'investimento patrimoniale. La Fondazione è tenuta a rispettare i principi sottoelencati.
- 2 Il Regolamento è vincolante per tutte le persone fisiche e giuridiche incaricate dell'investimento patrimoniale.
- 3 Gli interessi finanziari delle persone assicurate sono l'unica priorità.
- 4 Il Regolamento viene verificato ed eventualmente adattato almeno una volta all'anno.
- 5 I costi e le indennità sono disciplinati nel regolamento dei costi.

Art. 2 Principi generali

- 1 Ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 lett. m LPP il Consiglio di Fondazione è responsabile della determinazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'esecuzione e del monitoraggio del processo d'investimento.
- 2 La Fondazione è responsabile per l'amministrazione legale dell'avere di previdenza conformemente a LPP, OPP 2 e OPP 3. Lei affida gli investimenti e la gestione del suo patrimonio previdenziale soltanto a persone e a istituzioni qualificate e organizzate in modo da garantirle il rispetto delle prescrizioni citate dall'art. 48f OPP 2.
- 3 La Fondazione propone una selezione di banche di deposito e gestori patrimoniali accreditati, che essa può cambiare in qualunque momento per fondati motivi.
- 4 La Fondazione offre soluzioni d'investimento conformi alla LPP propri o sviluppati in collaborazione con partner contrattuali.

Art. 3 Principi d'investimento del patrimonio

- 1 **Liquidità:** La Fondazione è tenuta a far fronte sempre ai propri impegni.
- 2 **Sicurezza:** Nell'investimento del patrimonio occorre prestare attenzione a garantire la certezza della realizzazione degli obiettivi previdenziali.

- 3 **Diversificazione:** Devono essere sempre osservati i principi di diversificazione del rischio.
- 4 **Rischio d'investimento/redditività:** L'assicurato si assume la responsabilità esclusiva del rendimento dei propri investimenti patrimoniali. Gli investimenti in titoli possono anche generare minusvalenze. La Fondazione consiglia pertanto gli investimenti in titoli solo agli assicurati con un adeguato profilo di rischio e un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine. La Fondazione non si assume nessuna responsabilità per il profilo di rischio indicato dall'assicurato.

Art. 4 Aspetti generali degli investimenti patrimoniali

- 1 Per tutte le soluzioni d'investimento messe a disposizione, il Consiglio di Fondazione si assicura che vengano osservate le prescrizioni d'investimento ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP, degli art. 49–58 OPP 2 e dell'art. 5 OPP 3.
- 2 Per le quote o azioni d'investimenti collettivi di capitale, quale rischio del debitore si considera in generale il rischio dei valori base sottostanti all'investimento e non la domiciliazione dell'investimento collettivo.
- 3 Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OPP 3 e art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione offre alla persona assicurata un'estensione degli investimenti ammessi in osservanza degli art. 5–7 del presente Regolamento.
- 4 Non sono ammessi gli investimenti con obbligo di eseguire investimenti suppletivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Fanno eccezione gli investimenti in un singolo immobile secondo l'art. 53 cpv. 5 lett. c OPP 2.

Art. 5 Estensione delle possibilità d'investimento

- 1 Le basi per l'estensione delle possibilità d'investimento vengono stabilite dalla Fondazione d'intesa con la persona assicurata, il consulente o l'amministratore patrimoniale nell'ambito della soluzione d'investimento scelta dalla persona assicurata.
- 2 Nel caso si faccia ricorso alla possibilità di estensione prevista dall'art. 4 cifra 3 del presente Regolamento, la Fondazione, il consulente o il gestore patrimoniale informano l'assicurato degli specifici rischi.
- 3 Nel suo conto annuale, la Fondazione dichiara, ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, di aver osservato le norme in materia di sicurezza e ripartizione dei rischi di cui all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

Art. 6 Investimenti estesi consentiti

Sono ammesse le seguenti possibilità estese d'investimento nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia d'investimento, la capacità di rischio e la propensione al rischio della persona assicurata sono state garantite e definite:

a) Investimenti in un credito in valuta estera

Gli investimenti in un credito in valuta estera sono consentiti in euro, dollari statunitensi, sterlina britannica, dollaro canadese e dollaro australiano se l'assicurato trasferisce il proprio domicilio all'estero. L'avere deve essere necessariamente convertito nella valuta del paese in cui la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio. L'avere in valute esotiche va cambiato in una delle valute summenzionate.

b) Investimenti in valute estere diversificate

Sono ammesse tutte le valute negoziabili e liquide.

c) Investimenti in azioni, titoli equiparabili e altri titoli di partecipazione

d) Investimenti in immobili

Nel caso degli investimenti in immobili, è consentito partecipare unicamente a investimenti collettivi di capitale o a società d'investimento quotate in borsa con calcolo periodico di un valore di mercato (NAV, valore netto d'inventario, corso di borsa). Gli investimenti in società d'investimento quotate in borsa possono rappresentare non oltre il 5% del patrimonio di un cliente.

e) Investimenti alternativi senza l'obbligo di eseguire versamenti supplementari

Comprendono tra gli altri Hedge Funds, Futures Funds, investimenti in materie prime, Private Equity, Insurance Linked Securities, obbligazioni perpetue (Perpetual Bonds), Senior Secured Loans, Coco Bonds, Asset Backed Securities (ABS), Collateralized Debt Obligations (CDO) o prodotti sintetici basati su Credit Default Swaps. Per gli investimenti alternativi è possibile investire solo in investimenti di capitale collettivi o società d'investimento quotate in borsa con un calcolo regolare di un valore di mercato (NAV, valore dell'attivo netto, quotazione di borsa). Gli investimenti collettivi di capitale non diversificati (per es. ETF oro) e gli investimenti in società d'investimento quotate in borsa possono rappresentare al massimo il 5% del patrimonio di un cliente.

f) Investimenti in infrastrutture

Art. 7 Limitazioni delle categorie in caso di estensione delle possibilità d'investimento

Per quanto riguarda i fondi di previdenza, le singole categorie d'investimento estese ai sensi dell'art. 6 sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) Investimenti in un credito in valuta estera:	80%
b) Investimenti in valute estere diversificate Valute estere:	60%, max. 30% per valuta
c) Investimenti in azioni, titoli Titoli e altre Partecipazioni:	100 %, max. 5% per società
d) Investimenti in immobili, di cui al massimo un terzo all'estero:	50%
e) Investimenti alternativi senza l'obbligo di eseguire versamenti supplementari: Investimenti non diversificati max. 5% per fondo/investimento di capitale collettivo	20%
f) Investimenti in infrastrutture:	10%

Art. 8 Scelta dell'investimento patrimoniale

- 1 Su espressa richiesta, le persone assicurate possono amministrare personalmente i loro investimenti. L'assicurato, d'intesa con la Fondazione o il consulente o il gestore patrimoniale, effettua una scelta tra le soluzioni d'investimento offerte tenendo conto della propria capacità di rischio e della propria propensione al rischio. La Fondazione verifica la capacità di rischio e la propensione al rischio secondo i principi riconosciuti. La Fondazione o il consulente o il gestore patrimoniale informa sui rischi degli investimenti patrimoniali e sui costi e sulle indennità connessi.
- 2 Ciascun assicurato è tenuto a comunicare la soluzione d'investimento scelta (decisione d'investimento) in forma elettronica (in caso di apertura di conto/deposito titoli online) o per iscritto.
- 3 Con il consenso della Fondazione, la strategia d'investimento può essere modificata in ogni momento nel quadro delle soluzioni d'investimento offerte. In questa eventualità l'assicurato deve essere informato nuovamente come da cifra 1 sulle soluzioni d'investimento offerte, dei rischi nonché sui costi e sulle indennità. Il gestore patrimoniale o il consulente deve verificare il controllo personale dei rischi, il profilo di rischio e la strategia d'investimento dell'assicurato. La modifica richiesta verrà realizzata solo dopo aver ricevuto la comunicazione elettronica (attraverso il portale online) o scritta. Il passaggio dalla soluzione di previdenza sotto forma di titoli alla soluzione sotto forma di conto può essere effettuato in qualunque momento e verrà portato a termine dalla Fondazione in tempo utile, una volta ricevuta la relativa comunicazione elettronica (attraverso il portale online) o scritta. In caso di passaggio da una soluzione sotto forma di conto a una soluzione sotto forma di titoli oppure in caso di pagamento, la Fondazione può richiedere un preavviso di 31 giorni.

Art. 9 Ordini di borsa

- 1 L'ordine di acquisto o vendita di titoli, derivati, valute e altro (di seguito «ordine di borsa») deve sempre essere impartito per iscritto.
- 2 L'acquisto di titoli può essere effettuato solo se il percepimento dell'aver di previdenza può essere attribuito con certezza all'assicurato (in seguito all'apertura del conto/deposito titoli).
- 3 Il conto della persona assicurata deve sempre presentare una liquidità sufficiente per coprire gli addebiti dei costi e delle indennità.
- 4 I titoli acquistati vengono registrati nel deposito titoli dell'assicurato dopo averli addebitati sul conto corrispondente. I prezzi di esecuzione vengono determinati dalle banche di deposito in riferimento ai mercati borsistici o al NAV pubblicato in altro modo. Il ricavo dell'eventuale vendita di titoli viene accreditata sul conto corrispondente della persona assicurata.
- 5 I tempi di esecuzione degli ordini in borsa dipendono dalle festività del Cantone in cui hanno sede la Fondazione e le banche di deposito e dai giorni lavorativi/periodi di attività del relativo mercato borsistico. Se non diversamente specificato, gli ordini sono sempre eseguiti al meglio. La Fondazione si impegna ad attuare al meglio i principi di esecuzione, ossia anche in caso di blocchi degli investimenti. Ciò non implica né la promessa vincolante di una prestazione né la possibilità di avanzare alcuna pretesa contrattuale o extracontrattuale. La Fondazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali ordini ritardati o non eseguiti, di qualunque tipo.

Art. 10 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come gestori patrimoniali, consulenti e intermediari

- 1 I gestori patrimoniali eventualmente incaricati dalla Fondazione con un contratto di gestione patrimoniale sono elencati in maniera esaustiva nell'art. 48f OPP 2.
- 2 I partner contrattuali operanti esclusivamente come consulenti, intermediari, broker e simili, devono essere registrati nel registro dei consulenti della LSerFi, tenuto da un servizio di registrazione riconosciuto dalla FINMA, oppure essere registrati nel registro pubblico degli intermediari assicurativi.
- 3 In ogni caso i partner contrattuali, unitamente all'accordo, devono presentare la seguente documentazione:
 - a) Attestazione della registrazione nel registro dei consulenti della LSerFi
 - b) Autorizzazione da parte della FINMA
 - c) Attestazione della registrazione come intermediario assicurativo nel registro pubblico degli intermediari assicurativi
- 4 Le eccezioni ai paragrafi 2 e 3 citate sopra devono essere approvate dall'Amministrazione della Fondazione.

Art. 11 Procedura di nomina di un gestore patrimoniale

- 1 La persona assicurata conferisce al gestore patrimoniale una procura presso la Fondazione.
- 2 La Fondazione conferisce al gestore patrimoniale la relativa procura presso la banca di deposito scelta dalla persona assicurata.

Art. 12 Osservanza e monitoraggio delle direttive d'investimento

- 1 Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono responsabili della costante osservanza delle direttive d'investimento di cui all'art. 71 cpv. 1 LPP, art. 49-58 OPP 2 e art. 5 OPP 3.
- 2 La Fondazione vigila sull'osservanza con periodici controlli a campione.
- 3 Se per qualsivoglia motivo tali direttive non vengano osservate, le persone incaricate della gestione patrimoniale devono ripristinare tempestivamente e spontaneamente una situazione conforme alle disposizioni di legge e contrattuali.
- 4 Inoltre, si impegnano a provvedere a tutte le necessarie correzioni alla prima richiesta della Fondazione e a confermarne per iscritto l'esecuzione. Per gli investimenti alternativi, gli altri fondi e gli investimenti in infrastrutture, la correzione deve essere eseguita alla successiva data di emissione o rimborso.
- 5 Nel caso in cui le direttive d'investimento non fossero rispettate, la Fondazione potrà procedere alle modifiche necessarie nel deposito titoli.

Art. 13 Principi per l'iscrizione a bilancio

- 1 I principi contabili e di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 47, 48 e 48a OPP 2, nonché ai SWISS GAAP RPC 26.
- 2 La valutazione dei titoli avviene al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. La contabilizzazione degli altri investimenti e crediti avviene al valore nominale, ridotto delle eventuali svalutazioni necessarie dal punto di vista economico-aziendale. Le attività e le passività in valuta estera sono convertite al tasso alla data di riferimento, i costi e i ricavi al tasso giornaliero.
- 3 Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Fondazione.

Art. 14 Redazione di rapporti e controlli

- 1 La Fondazione informa almeno annualmente l'assicurato sulla consistenza del suo avere di previdenza e almeno una volta l'anno consegna un estratto patrimoniale.

- 2 Il Consiglio di Fondazione si accerta tramite l'Amministrazione della Fondazione che le soluzioni d'investimento concordate con gli assicurati e i gestori patrimoniali vengano rispettate e che le direttive d'investimento vengano periodicamente verificate. La Fondazione, inoltre, rivede periodicamente le prestazioni, i costi e la qualità del servizio delle persone e degli enti incaricati della gestione patrimoniale.
- 3 Le persone e gli enti incaricati della gestione patrimoniale mettono a disposizione della Fondazione almeno annualmente gli estratti patrimoniali e gli estratti conto. I rapporti devono fornire essenzialmente indicazioni sugli investimenti effettuati, sul relativo risultato, nonché sul rispetto della strategia d'investimento, delle fasce tattiche e delle direttive d'investimento. La rendicontazione deve anche motivare l'impiego di derivati.
- 4 La Fondazione stabilisce le fonti di corsi e NAV (ad es. Telekurs, Fides, Market Map ecc.) necessari per la valutazione e per l'analisi dei depositi titoli ai sensi della OPP 3.

Art. 15 Corporate Governance

La Fondazione delega l'esercizio dei diritti azionari alla banca di deposito.

Art. 16 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

- 1 Principi:
 - a) Gli organi coinvolti nell'organizzazione degli investimenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del diritto federale relative all'integrità e alla lealtà nell'ambito della gestione patrimoniale (art. 48f-49a OPP 2);
 - b) Una volta all'anno la Fondazione richiede a tutti i partner contrattuali che operano come gestori patrimoniali una dichiarazione scritta circa lo svolgimento di una gestione patrimoniale che rispetti i principi di integrità e lealtà.
- 2 Regole di comportamento:

Per gli organi interni ed esterni valgono i seguenti requisiti e regole di comportamento:

 - a) Dispongono delle competenze tecniche, dell'esperienza professionale e della reputazione necessarie per svolgere al meglio i compiti che vengono loro assegnati nell'interesse delle persone assicurate;
 - b) Gli atti giuridici con affiliati sono ammessi se giovano agli interessi finanziari di tutti gli assicurati. Vanno approvati singolarmente dal Consiglio di Fondazione e presentati all'ufficio di revisione con il conto annuale;
 - c) In caso di negozi giuridici significativi con soggetti affiliati, il Consiglio di Fondazione esige almeno due offerte da parte di concorrenti, che procederà a valutare in modo obiettivo e trasparente. Il processo decisionale deve essere documentato, in modo da consentire all'ufficio di revisione di condurre un'adeguata verifica durante i controlli annuali dei conti. La decisione va presa nell'interesse degli assicurati;

- d) Sono vietate tutte le operazioni in proprio con gli stessi titoli della Fondazione che sfruttano la conoscenza delle transazioni eseguite dalla Fondazione a proprio vantaggio e per arricchirsi. Tra tali transazioni rientrano le pratiche del Front, Parallel e After Running;
- e) Tutti i vantaggi patrimoniali sono destinati alla Fondazione. Le eccezioni sono regolate dal regolamento d'organizzazione;
- f) Tutte le persone e gli istituti coinvolti nell'organizzazione degli investimenti (in particolare gestori patrimoniali, consulenti d'investimento, broker) ogni anno devono confermare per iscritto di non aver conseguito ulteriori vantaggi patrimoniali di alcun tipo (ad es. retrocessioni, finder's fee, commissioni di consulenza, ecc.) derivanti dallo svolgimento della loro attività per la Fondazione (al di fuori degli indennizzi previsti nell'accordo scritto) e di averli destinati interamente alla Fondazione. Per vantaggi patrimoniali supplementari si intendono tutte le componenti dei ricavi che non spetterebbero dopo la risoluzione della relazione di mandato;
- g) Vanno comunicati al Consiglio di Fondazione eventuali interessi privati. Si evitano possibili conflitti d'interesse con una separazione logica dell'esecuzione e del controllo;
- h) Tutte le persone e gli istituti coinvolti sono tenuti a mantenere il segreto professionale in merito a eventuali questioni confidenziali di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell'esercizio della propria funzione per conto della Fondazione.

Art. 17 Lacune del Regolamento ed eccezioni

- 1 Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.
- 2 In condizioni speciali il Consiglio di Fondazione può ammettere delle eccezioni al presente Regolamento. Tali eccezioni devono essere verbalizzate con motivazione conclusiva. La motivazione è orientata alla regola «Prudent Investor Rule».

Art. 18 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La Fondazione informa le persone assicurate in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'Assicurato su www.liberty.ch oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

Art. 19 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 20 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Svitto.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce il precedente Regolamento del 1° gennaio 2020.

Svitto, 12 marzo 2021

Il Consiglio di Fondazione di Liberty 3a Fondazione di previdenza